



Comune di Iseo
Provincia di Brescia

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
PER CONFERIMENTO INCARICHI
DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA
A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

Art. 3 comma 56 L. 24.12.2007 n. 244

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 21.02.2008

CAPO XI

ARTICOLO 109

Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni all'Amministrazione.

ARTICOLO 110

Principi

1. Il Comune svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.
2. Gli incarichi di cui al presente capo vengono conferiti dal Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte con il personale dipendente.

ARTICOLO 111

Oggetto delle prestazioni

1. Oggetto esclusivo degli incarichi disciplinati dalle presenti norme possono essere:
 - a) le attività di assistenza e di consulenza legale;
 - b) le attività di consulenza e di assistenza contabile, tributaria, previdenziale ed assicurativa;
 - c) le attività di assistenza e di consulenza urbanistica ed edilizia;
 - d) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formazione di programmi e di progetti degli uffici e dei servizi del Comune;
 - e) ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Comune.

ARTICOLO 112

Casi di esclusione

1. Le norme della presente sezione non si applicano agli incarichi disciplinati da specifiche normative ed a quelli che per la loro particolare natura saranno conferiti a soggetti individuati secondo criteri di fiduciarità.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi gli incarichi relativi ad:
 - a) attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs 267/2000;
 - b) attività di rappresentanza processuale;
 - c) attività di progettazione urbanistica ed opere e lavori pubblici.
3. Sono altresì esclusi gli incarichi a componenti del Collegio di Revisione o dei nuclei di valutazione e controllo interno.

ARTICOLO 113

Condizioni per il conferimento di incarichi esterni

1. È possibile conferire incarico di cui al presente capo ad un soggetto estraneo all'Amministrazione solo ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di

professionalità e richieda pertanto una comprovata specializzazione universitaria e l'eventuale iscrizione a speciali albi od ordini.

2. Per particolari professionalità per le quali non è richiesta l'iscrizione in appositi albi ovvero non esistano corsi di specializzazione universitaria, potrà prescindere dai titoli di cui al comma 1, previa acquisizione di curriculum attestante comprovata esperienza.

ARTICOLO 114

Soggetti degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti:
 - a) a persone iscritte agli albi e ordini professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure persone professionalmente qualificate per attività specifiche;
 - b) a docenti universitari o a persone del mondo universitario cui sia riconosciuta una specifica competenza;
 - c) a società di consulenza, vincolando l'esecuzione dell'incarico da parte di professionisti iscritti ad ordini professionali, qualora richiesto dal tipo di consulenza, con l'indicazione del professionista responsabile della consulenza;
 - d) a professionisti specializzati nella materie di interesse;
 - e) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche specializzati o particolarmente esperti nelle materie di interesse.

ARTICOLO 115

Conferimento degli incarichi

1. L'organo competente al conferimento degli incarichi è il Responsabile del Settore competente per materia, sulla base degli obiettivi programmatici stabiliti nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. La determinazione di affidamento dell'incarico deve indicare i contenuti essenziali del contratto, gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale dell'incaricato oltre al compenso globale previsto, che deve essere proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato ed il termine di esecuzione dell'incarico.
3. Nel conferimento degli incarichi il Responsabile si attiene, salvi i casi in cui specifiche esigenze tecniche od operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (che debbano essere in ogni caso adeguatamente motivate), i criteri di rotazione previa ricerca di mercato.
4. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque abbiano offerto motivi di rilevante insoddisfacente in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto del Comune.

ARTICOLO 116

Atti di programmazione

1. Il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nell'ambito del quale gli affidamenti sono conferiti, viene proposto al Consiglio Comunale dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e degli atti ad esso connessi.
2. Il programma individua gli obiettivi per la realizzazione dei quali sussiste la necessità di ricorrere ad incarichi in relazione alle singole aree dell'assetto organizzativo, nonché i limiti di spesa fissati.

ARTICOLO 117

Pubblicazione provvedimento d'incarico

1. Il Responsabile del Procedimento di affidamento dell'incarico provvederà alla pubblicazione del provvedimento stesso in una apposita sezione del sito web istituzionale con la specifica indicazione del soggetto percettore del compenso, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso previsto.

